

N. 01394/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2013, proposto da:
Fabio Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Alvise Arvalli, Giulia Parisotto, con domicilio eletto presso la segreteria di questo T.A.R.;

contro

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Battistella, con domicilio ex lege presso la segreteria del T.A.R.;

Comune di Este in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Ministero Beni Culturali e Ambientali -Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio del Veneto Orientale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Direttore dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei 12/11/2012, prot. n. 011751, con cui è stata disposta l'ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi al sig. Fabio Rossi; del provvedimento a firma del delegato del Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei 30/10/2012, rif. n. 2120/2012/0263, prot. n. 011272, con cui è stata accertata la non compatibilità paesaggistica dei "lavori di realizzazione di piscina e opere complementari" sul terreno di proprietà del sig. Fabio Rossi e dei pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale resi in data 23/3/2012 e 27/9/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e di Ministero Beni Culturali e Ambientali -Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio del Veneto Orientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Rossi Fabio presentava all' Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 27.02.2012 istanza volta ad ottenere l 'autorizzazione paesaggistica in sanatoria con riguardo agli interventi dallo stesso

realizzati in area vincolata consistenti nella realizzazione di una piscina fuori terra poggiante su una piattaforma di calcestruzzo, nella realizzazione di un cordolo in calcestruzzo a sostegno della medesima, e di un manufatto per l'alloggio delle apparecchiature di servizio e di una casetta in legno da giardino.

Nell'ambito della conferenza di servizi del 25.07.2012, sulla richiesta di sanatoria presentata, esprimeva parere contrario la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto Orientale *"in quanto le opere risultano prive di valore architettonico, non si relazionano con l'abitato ed inoltre risultano in contrasto con gli interventi di cui all' art. 167 in quanto sono da ritenersi superfici utili non sanabili"*.

L'Ente Parco, a seguito del parere espresso dalla competente Soprintendenza, comunicava al ricorrente ai sensi dell' art. 10 bis della L. 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata *"in quanto le opere risultano prive di valore architettonico, non si relazionano con l'abitato ed inoltre risultano in contrasto con gli interventi di cui all'art. 167 in quanto sono da ritenersi superfici utili e non sanabili"*.

Il sig. Rossi presentava le proprie osservazioni ai motivi ostativi.

Nell'ambito della conferenza di servizi del 27.09.2012 la Soprintendenza esprimeva parere contrario *"in relazione alla realizzazione di una piscina fuori terra e alle opere in cls connesse, la stessa, per quanto precisato nelle osservazioni pervenute, diventa di fatto una struttura permanente, per la quale è stata avviata l'istanza di compatibilità. Si ribadisce che tale struttura risulta priva di valore architettonico e di fatto non finalizzabile nè alla valorizzazione del sito nè compatibile con i valori paesaggistici oggetto di tutela. Si rileva inoltre che la casetta per ricovero attrezzi in legno per giardino di fatto costituisce di per sè volume utile. Il*

volume tecnico a copertura degli impianti è finalizzato ad una struttura (piscina) non autorizzata e quindi, per logica deduzione, non sanabile”, rigettando, dunque, l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

A seguito del parere della Soprintendenza sopra riportato, l’Ente Parco emetteva il provvedimento prot. n. 11272 del 30.10.12 di accertamento della non compatibilità paesaggistica dei lavori di realizzazione della piscina e delle opere complementari di cui all’istanza del ricorrente.

A tale diniego faceva seguito l’ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi prot. n. 11751 del 12.11.12.

Con il presente ricorso Fabio Rossi ha chiesto l’annullamento del diniego di accertamento di compatibilità dell’Ente Parco nonché degli atti presupposti e conseguenti, assumendone, nei due motivi proposti, la palese illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto d’istruttoria, carenza e genericità della motivazione.

Si sono costituiti l’Ente Parco e la Soprintendenza contestando le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.

Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2013, il Collegio, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

In vista dell’udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’esito dell’udienza di discussione del 27 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. In particolare risulta fondato il primo motivo di ricorso, laddove si è lamentato il difetto di motivazione del provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica, non essendo lo stesso fondato su di un concreto e analitico accertamento del pregiudizio ambientale arrecato dalle opere in questione.
3. Trattasi in particolare di: una piscina fuori terra removibile, delle dimensioni di mt. 12,71 x 6,45, altezza di mt. 1,30, appoggiata su di una cordonata in calcestruzzo appositamente creata; una platea in calcestruzzo (di mt. 1,5 x 1,5) in cui sono sistemati la pompa e i servizi della piscina; una casetta in legno ad uso deposito di 4.5 mq. di superficie per 2 mt. di altezza.

Tali opere sono state realizzate all'interno di un giardino privato e non risultano visibili dall'esterno, tranne un bordo della piscina (nel periodo estivo in cui la stessa viene montata) che può essere visibile dalla strada pubblica.

4. L'Ente Parco Colli Euganei, al fine di supportare il diniego di sanatoria, avvalendosi del parere della competente Soprintendenza, quanto alla piscina e alle opere connesse si è limitato a rilevare che la struttura (ritenuta di carattere permanente) risulta priva di valore architettonico e di fatto non finalizzabile nè alla valorizzazione del sito nè compatibile con i valori paesaggistici oggetto di tutela, senza altro specificare in ordine alla descrizione del vincolo, alle strutture ed ai materiali, e senza individuare le specifiche caratteristiche dell'opera che

si porrebbero concretamente in contrasto con le esigenze di tutela poste dal vincolo.

5. Ebbene, osserva il Collegio come in fattispecie affini alla presente, la giurisprudenza amministrativa, non solo di questo TAR (si veda la n. 738/2012), ha avuto modo di precisare che "nei casi in cui - come quello in esame - la discrezionalità tecnico/amministrativa abbia un ruolo considerevole, un diniego di nulla osta deve essere assistito da una motivazione concreta sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento: affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico" (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187).

Ed ancora: "Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze

paesaggistiche" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751).

Alla luce di tali precisazioni, risulta di tutta evidenza come, anche nel caso di specie, lo stringato rilievo posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego sia del tutto inidoneo a costituire sufficiente supporto motivazionale dello stesso, poiché esso non rende conto in alcun modo né delle caratteristiche del bene tutelato né delle specifiche ragioni per cui le opere sarebbero incompatibili con l'ambiente.

Si tratta, perciò, di motivazione solo apparente che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, non consente all'interessato di individuare gli elementi specifici delle opere che siano eventualmente in contrasto con il bene tutelato e, in ipotesi, di apprestare interventi di adeguamento alle esigenze di tutela.

Peraltro, nel caso in esame, le specifiche caratteristiche di totale rimovibilità della piscina, che viene solo appoggiata sul terreno nel periodo estivo per essere poi ripiegata e custodita altrove, il fatto che il cordolo in cemento rimanga quasi completamente interrato (come si vede dalle fotografie da ultimo prodotte dalla difesa del ricorrente) e dunque l'assenza di qualsiasi rilevante e permanente incidenza dell'opera sull'ambiente circostante, costituiscono ulteriori elementi tali da richiedere una motivazione particolarmente pregnante ed approfondita a sostegno del diniego di sanatoria.

Va poi considerato che con le ultime produzioni del 16 ottobre 2013 il ricorrente ha dimostrato come la piscina venga effettivamente ed agevolmente rimossa al trascorrere dell'estate, così smentendo nei fatti la postulata permanenza dell'opera.

6. Con riferimento, invece, alla casetta in legno per gli attrezzi, la Soprintendenza, nel parere poi richiamato nel provvedimento impugnato del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha rilevato come la stessa “di fatto costituisce di per se volume utile”. Sul punto, ritiene il Collegio che tale qualificazione non sia pertinente rispetto alle specifiche caratteristiche del manufatto in questione: trattandosi di una casetta prefabbricata che per le sue ridotte dimensioni (4.5 mq. di superficie per 2 mt. di altezza) non può essere utilizzata se non come deposito attrezzi. Pertanto, non sembra che la stessa possa configurare un volume utile.

Peraltro, appare se non altro significativo il fatto che, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, il Regolamento Edilizio del Comune di Este consideri tali manufatti (fino a 6 mq di superficie e 2 mt. di altezza) alla stregua di “elementi d’arredo”, privi di rilevanza urbanistica ed edilizia.

7. Sulla base di tali considerazioni deve essere affermata l’illegittimità del diniego di compatibilità paesaggistica impugnato. Ne deriva, per invalidità derivata, l’illegittimità dell’ordine di riduzione in pristino.

8. Per queste ragioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

9. Nondimeno, vertendosi in materia caratterizzata da elevata discrezionalità, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico del Ministero soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero Beni Culturali e Ambientali -Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio del Veneto Orientale a rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa le restanti spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)